COMUNE DI ROVATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (T.I.A.)

Approvato con deliberazione Consiliare n. 2 del 31.01.2011

ART. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, del Comune di Rovato secondo quanto disposto dall'art. 238 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché misure connesse ai casi di inadempienza.
2. Nel presente regolamento vengono disciplinati i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

ART. 2-Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana.

2. I riferimenti operati al "gestore del servizio", al "gestore" o al "soggetto gestore" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

ART. 3-Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Rovato, viene istituita la Tariffa integrata ambientale (T.I.A.) ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.158/99.

ART. 4-Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, presentato dal gestore del servizio e approvato dal Comune, di cui all'art. 8 del citato D.P.R. del 27/04/99 n.158, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.

2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine previsto si intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo successivo conguaglio.

3. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana dimostrati

dal gestore del servizio per fatti nuovi e eccezionali, oppure derivanti da modifiche o ampliamenti strutturali del servizio richiesti e approvati dal Comune, oppure da variazioni legislative che incidono in modo rilevante sul piano finanziario e/o sulle tariffe già approvati.

4. L'incremento della tariffa, di cui al punto 3, decorre dalla data della esecutività della relativa deliberazione e non ha effetto retroattivo.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, e di una quota variabile come definita agli artt. 5 e 6.

ART. 5- Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze domestiche sono suddivise secondo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 18.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
    a. una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
    b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
        b1. Per evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto secco residuo che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin).
        b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
3. La tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
5. Pertanto la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc).
6. La tariffa variabile eccedente non è applicata:
    a. alle utenze domestiche di nuclei familiari con almeno un componente minore di anni 3;

b. alle utenze domestiche con componenti che necessitano di ausili per l'incontinenza e che hanno presentato richiesta di agevolazione al servizio sociale del Comune.

ART. 6 - Criteri di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dai successivi artt. 16 e 19.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
   a. una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (€/mq);
   b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:

   b1. Per evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza. (TVmin).

   b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).

   c) sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, la tariffa variabile per tali utenze è determinata applicando il coefficiente presuntivo, "kc", definito dalla normativa vigente.
3. La tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente. Nell'eventualità che l'utenza non presenti un dato storico di conferimenti questi saranno determinati sulla base dei dati storici di utenze analoghe.
5. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
6. La tariffa fissa è ridotta dell'80% e la tariffa variabile eccedente non è applicata alle utenze non domestiche relative alle case di riposo di cui alla

categoria 9 dell'art. 16, alle scuole parificate o convenzionate con il Comune non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 17, agli asili nido convenzionati e alle utenze comunali.

7. La Tariffa, per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, è esclusa per il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari di cui al Titolo II della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo per gli imballaggi secondari se viene dimostrato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006.
8. L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è disciplinata dal regolamento Comunale per il servizio di igiene urbana.

ART. 7 - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa integrata ambientale, il gestore del servizio predispone un piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno per la programmazione del servizio dall'anno seguente.
2. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
   - il modello gestionale organizzativo;
   - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
   - gli obiettivi di raccolta differenziata programmati;
   - gli obiettivi quantitativi di smaltimento distinti per frazione di rifiuto;
   - la ricognizione degli impianti esistenti;
   - con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ART. 8 - Adempimenti del gestore del servizio

1. Il gestore del servizio provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione sul servizio.

2. Ogni anno il gestore del servizio comunica, al competente organo territoriale, i dati relativi alle componenti di costo della tariffa come previsto dalla normativa vigente.

ART. 9 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono locali e/o aree coperte o scoperte, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono classificati nella stessa categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia, e al versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto da quanto sopra, di presentare al gestore del servizio entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
5. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore a un anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario, oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, se esistente. Per gli alloggi locati il proprietario è solidalmente responsabile per il pagamento della tariffa.
8. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a tre ed all'effettiva superficie occupata.
9. La presenza di arredamento oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

ART. 10 - Utenze non stabilmente attive di attività temporanee in locali e aree ad uso privato e soggette alla tariffa giornaliera

1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:

   a. per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione ("seconde case") e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino a un massimo di 183 giorni all'anno.
   b. per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

(ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Alle utenze domestiche e non domestiche di cui al presente articolo si applica la Tariffa fissa (Tf) della categoria di attività e la tariffa variabile minima (TVmin), della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione comprovata da idonea documentazione o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione, con conguaglio finale dell'eventuale eccedenza.

ART. 11 - Tariffa temporanea per utenze in locali e aree pubbliche e soggette alla tariffa giornaliera

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera di cui ai seguenti commi. Tale criterio si applica anche al caso dell'occupazione periodica (settimanale o con altra cadenza) nei mercati agricoli e merceologici.

2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. Per i banchi di vendita vanno applicate, le due specifiche tariffe, secondo l'attività esercitata, previste dall'art. 16, applicando le tariffe fisse e variabili, calcolate come indicato dal D.P.R. 158/99, sulla base della superficie occupata e dei relativi coefficienti di produzione rifiuti.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di un trecentasessantacinquesimo della tariffa maggiorato del 50%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale se più favorevole. La maggiorazione del 50% non è dovuta per i banchi di vendita del mercato settimanale merceologico e agricolo.

5. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.

ART. 12 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La superficie dichiarata non può, in ogni caso, essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Per gli immobili già denunciati il gestore del servizio procederà ad effettuare la verifica di quanto in suo possesso con i dati ricevuti dal Comune e dall'Agenzia del Territorio, provvedendo d'ufficio alla modifica delle superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, ai sensi del comma 340 dell'art.1 della Legge 311/2004, dandone comunicazione agli interessati.

3. Concorrono a determinare la superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

4. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:

   - i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, fatto salvo per le parti soggette a tariffa quali i vani accessori, locali e aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e altre aree destinate agli spettatori, aree di sosta e di accesso e simili;
   - le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
   - le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali quali i giardini, gli orti, i balconi non coperti e chiudibili, le terrazze scoperte e simili;
   - vani ascensore e vani caldaia esclusivamente destinati a tale scopo;
   - parti comuni del condominio;
   - soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie: limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
   - le superfici adibite a cantine esclusivamente destinate alla produzione del vino;
   - i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale;
   - i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e non allacciati a pubblici servizi;
   - le unità abitative, anche se arredate, occupate esclusivamente da coloro i quali risiedono o sono ricoverati, per l'intero anno solare,

presso case di riposo o strutture protette sempre che l'abitazione risulti, nel corso dell'anno, chiusa, inutilizzata o non allacciata ai servizi di rete. Tale stato di fatto dovrà essere comprovato da attestazione dell'istituto assistenziale presso la quale il soggetto passivo risulta degente o ospite;

- i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.

5. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e i magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.

7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo del posto auto coperto assegnato o accatastato.

8. Sono soggette all'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze non domestiche ad eccezione di quelle aventi le seguenti caratteristiche:
   - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
   - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
   - aree verdi;
   - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
   - aree scoperte che per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

ART. 13 - Esclusioni delle superfici di locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
   a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature

che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.

c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;

d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi;

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al gestore del servizio, la sotto elencata documentazione:

   a) apposita istanza, su modello predisposto dal gestore del servizio, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti

dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al gestore del servizio copia del MUD dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione dalla tassa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA. Gli utenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e conferimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

4. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto alla esclusione dalla tassa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 14 - Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi

1. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:
   - studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
   - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
   - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 50%;

- elettrauto 70%;
- caseifici e cantine vinicole: 80%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
- officine metalmeccaniche: 25%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
- laboratori fotografici o eliografici 50% ;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.

2. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

3. Per le attività sopra citate l'utente potrà presentare istanza di riduzione della superficie, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati.

4. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla riduzione di cui al comma 3, a decorrere dalla data di presentazione della istanza tardiva.

ART. 15 - Numero di persone occupanti i locali e categorie utenze non domestiche

1. Ogni utenza domestica è suddivisa secondo le seguenti categorie di numero di componenti:

Utenze domestiche	n. componenti
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6 o più componenti

2. L'obbligo di presentazione della denuncia del numero di occupanti non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rovato, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono comunicati dal Comune al gestore del servizio e la

tariffa adeguata d'ufficio. L'obbligo di denuncia e/o variazione permane per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico quali ad esempio i collaboratori/collaboratrici domestici e badanti che dimorano presso la famiglia e per i casi previsti al punto 11 del presente articolo.

3. Nel caso di soggetti non residenti, ogni variazione del numero degli occupanti va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione.

4. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1 gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa. Nel caso di variazioni del numero dei componenti nel corso dell'anno, tali variazioni hanno effetto sulla tariffa applicabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento.

5. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.

6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.

7. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti a Rovato, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo, o per il gestore del servizio, di dimostrare un diverso numero di occupanti.

8. Per le unità immobiliari destinate a box auto, o posto auto coperto, condotte da non residenti, qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti, il numero degli occupanti è posto uguale a tre. Nel caso di box auto, o posto auto coperto, detenuto da un soggetto residente e non costituente pertinenza della abitazione, si applica un numero di componenti pari a uno.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

10. Per i nuclei familiari in presenza di soggetti che godono di indennità di accompagnamento per invalidità civile, e nei quali sono presenti assistenti-badanti regolarmente assunti e in regola con le norme previdenziali vigenti, nel numero degli occupanti non è considerata la figura badante.

11. I soggetti residenti o ricoverati in case di riposo o analoghe strutture residenziali, non sono computati ai fini della determinazione della tariffa fissa e della tariffa variabile minima relativa al nucleo di appartenenza. Tale situazione è dichiarata dall'utente e/o dall'intestatario dell'utenza e dimostrata da idonea documentazione.

ART. 16 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee come segue:

	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club, sale da gioco e sale scommesse

2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc di cui alla tabella 3a prevista dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della parte fissa della tariffa.

3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessario presentare distinte denunce.

5. I banchi di vendita che svolgono attività di commercio di fiori e piante sono classificati alla categoria n. 16.

6. In caso di feste popolari, feste di partito, concerti, manifestazioni sportive, fiere, per l'intera area utilizzata, sia essa coperta con fabbricati o altre attrezzature mobili, sia essa scoperta, è applicata, per analogia, la categoria n. 4 riguardante i campeggi, i distributori di carburante e gli impianti sportivi, applicando il criterio di calcolo di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 17. SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A norma dell'art. 33bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, le Istituzioni Scolastiche Statali non sono tenute a versare direttamente al gestore del servizio il corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in Materia Ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione versa il corrispettivo di cui sopra al Comune che dovrà procedere a trasferirlo al soggetto gestore del servizio.

2. Tale corrispettivo non è determinato sulla base delle superfici occupate ma viene definito annualmente direttamente dal Ministero utilizzando i criteri di

proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica del Comune e risultante in ogni singolo anno scolastico.

Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto:

   a) del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza;

   b) della superficie occupata o condotta.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune, in base alla categoria prevalente dell'attività svolta.

2. La quota fissa e la quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche sono determinate secondo quanto definito all'art. 6, comma 2 lettera b) del presente Regolamento.

3. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.

4. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

7. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal DPR 158/99, è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 20 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'articolo 7.

2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

   - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;

   - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al gestore del servizio entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

5. La denuncia può essere consegnata direttamente al gestore del servizio, spedita per posta e/o tramite fax. Nel caso di denuncia trasmessa via fax o per posta occorre allegare fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore. Potranno essere previste modalità di spedizione via web, utilizzando la firma digitale o sistemi di firma leggera o la carta regionale dei servizi.

6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

7. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere

<u>- per le utenze domestiche:</u>

a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto, compreso il codice fiscale, che la presenta;

b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;

c) l'indicazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile se diverso dal conduttore;

d) il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;

e) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa; il dettaglio dei locali e relative superfici può essere omesso se viene presentata cartografia dei locali con l'indicazione delle superfici e della relativa destinazione;

f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate

- per le utenze non domestiche:

a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);

b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;

c) l'indicazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile se diverso dal conduttore;

d) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, sede legale);

e) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa; il dettaglio dei locali e relative superfici può essere omesso se viene presentata cartografia dei locali con l'indicazione delle superfici e della relativa destinazione;

f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate

9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

10. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione cessa, se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni.

11. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al gestore del servizio, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza, emigrazione e immigrazione.

12. Analogo obbligo e' imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a vario titolo presentate dagli utenti.

13. I dati forniti dal Comune sono trattati dal gestore del servizio ai soli fini dell'applicazione della tariffa rifiuti di cui al presente regolamento, e devono essere rispettate le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 21 - Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 22 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore del servizio, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

Art. 23 – Tariffe per manifestazioni ed eventi

1. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa prevista all'art. 16 comma 6 , il gestore del servizio può definire, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.

2. Il corrispettivo, di cui al punto precedente, è dovuto dal soggetto organizzatore.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.

4. La riscossione della tariffa giornaliera avviene mediante pagamento diretto al gestore del servizio o tramite conto corrente postale appositamente istituito dal gestore del servizio, il cui bollettino è consegnato al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo rilasciata dal Comune.

5. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, da parte del Comune, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa e dell'eventuale corrispettivo richiesto per lo svolgimento di servizi integrativi di cui al comma 1.

6. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

7. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 10,00 (dieci/00). L'importo verrà cumulato nella fatturazione successiva.

9. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, in considerazione della particolarità che i rifiuti prodotti presentano, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio.

10. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, eventualmente necessaria, è subordinato alla presentazione del contratto di cui al comma 1.

ART. 24 - Accertamenti

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

3. In particolare il gestore del servizio può:

a. Operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
b. richiedere l'esibizione di contratti di locazione, di acquisto dell'immobile, di fornitura servizi pubblici;
c. richiedere la copia di planimetrie catastali;
d. richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali;
e. richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali e aree;
f. inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti;
g. accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme e secondo le procedure previste dal presente regolamento o previste da appositi accordi o convenzioni.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del C.C.

5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione

6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

7. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

ART. 25 - Rimborsi

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell' entità della tariffa dovuta l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal gestore del servizio oppure su istanza dell'interessato

2. IL gestore del servizio risponde alla domanda di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione.

3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto.

ART. 26 - Riscossione

1. Il gestore del servizio provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente.

2. Ogni anno il soggetto gestore del servizio predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma e' predisposto sulla scorta dei seguenti principi informatori:

    a. il periodo massimo che intercorre tra una fattura e la successiva e' un anno; il minimo e' un mese;

    b. l'emissione delle fatture avviene in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.

3. Il gestore del servizio, se consentito dalle norme vigenti, potrà delegare aziende controllate erogatrici di altri servizi pubblici, alla fatturazione della tariffa di igiene ambientale congiuntamente alla fatturazione di altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza.

4. Il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 12 giorni dalla data di ricevimento.

5. Il pagamento può essere effettuato, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria o altre forme indicate sulla fattura.

6. In caso di ritardato pagamento il Gestore ha diritto di esigere un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.

7. In caso di omesso o parziale pagamento il soggetto gestore inoltra il sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito e nella prima fattura utile il gestore provvederà al recupero delle spese di invio sollecito.

8. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il soggetto gestore attiva le procedure di recupero del credito, nelle forme e nei modi consentiti dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, oltre agli interessi di mora di cui al comma 6 del presente articolo.

9. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tariffa dovuta, il soggetto gestore del servizio addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato

gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce annualmente l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore.

10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 10,00 (dieci/00). L'importo verrà cumulato nella fatturazione successiva.

ART. 27 - Sanzioni

1. Nel caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di inizio utenza, di variazione e/o del numero degli occupanti i locali, il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione quinquennale e in aggiunta alla tariffa, ad emettere atto di recupero applicando sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicato all'utente quanto riscontrato, gli interessi moratori giornalieri al tasso legale, previsti all'art. 26 comma 6, oltre ad una maggiorazione del 50% di quanto dovuto, a titolo di risarcimento per le spese tecniche e amministrative sostenute per effettuare le verifiche e gli accertamenti.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi di occupazione, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
3. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

ART. 28 - Tributo ambientale

1. Il gestore del servizio applica e riscuote, sino a quando previsto dalla normativa in materia e nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, al netto della commissione di legge.

2. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

ART. 29 - Contenzioso

1. L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori.

2. In caso di controversia, se l'utente si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il gestore del servizio è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione .

ART. 30 - Disposizioni Transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. Da tale data si intende abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 9.2.2010.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni nonché alle norme del Codice Civile.